

ASSICURAZIONE SANITARIA PER RICERCATORI STRANIERI OSPITI DELL'ATENEO

1. NORMATIVA

1.a Cittadini non comunitari

Con la circolare del 25 giugno 2009, n. 3163, il Ministero dell'Interno ha chiarito le nuove modalità di presentazione delle domande per l'ingresso in Italia dei ricercatori, ai sensi dell'articolo 27-ter del **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (Testo Unico per l'Immigrazione, d'ora in avanti T.U.I.). Si è definito così l'intero processo amministrativo inteso ad agevolare l'ingresso in Italia dei "cervelli" provenienti da Paesi terzi. Se per la generalità dei lavoratori extracomunitari l'ingresso in Italia è consentito nell'ambito di specifiche quote definite annualmente con decreto, l'ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica non è assoggettato ad alcun contingentamento. Difatti, nel rispetto di determinate condizioni previste dalla legge, i ricercatori extracomunitari possono prestare attività di ricerca in Italia come lavoratori subordinati, autonomi o con borsa di addestramento, per periodi superiori a tre mesi senza dover rientrare nei flussi.

La disciplina applicabile è dettata dal **D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17**, emanato in attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 (in G.U.U.E. del 3 novembre 2005, n. L. 289), che ha aggiunto al T.U.I. l'articolo 27-ter, rubricato "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica".

E' inoltre disposto che tra il singolo ricercatore e l'istituto di ricerca si stipuli un'apposita convenzione di accoglienza, che stabilisca il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, e che contenga inderogabilmente tutti gli elementi indicati nel comma 3 dell'articolo 27-ter del T.U.I. Occorre dunque, da un lato, indicare il progetto di ricerca approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto di ricerca e l'impegno del ricercatore a realizzarlo, e, dall'altro, riportare l'impegno dell'istituto di ricerca ad accogliere il ricercatore, ad assicurare il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro previste, a corrispondere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, a sostenere le spese per il viaggio di ritorno, a stipulare un'apposita polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari o a provvedere all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Per i cittadini **non comunitari** titolari di assegni o borse di addestramento alla ricerca, il Dipartimento ospitante è dunque tenuto a stipulare una polizza assicurativa per malattia per il Ricercatore ed i suoi familiari eventualmente ricongiunti e a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

1.b Cittadini comunitari

Diversamente, il **cittadino comunitario** che soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di soggiorno. Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria e di conseguenza non permette l'iscrizione anagrafica. Pertanto, non tutti i Paesi appartenenti alla Comunità Europea garantiscono ai propri cittadini una copertura sanitaria riconosciuta come valida sul territorio nazionale italiano.

Alla luce delle indicazioni sopra riportate si evidenzia una situazione di generale **disparità** tra ricercatori provenienti da Paesi non UE (cui, di diritto, viene garantita un'assicurazione sanitaria le cui spese sono a carico del Dipartimento ospitante) e ricercatori provenienti da determinati Paesi UE che devono dunque sostenere autonomamente le spese per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o per la stipula di una polizza assicurativa.

2. COSTI

Il costo relativo all'iscrizione del soggetto straniero al SSN può variare sensibilmente in relazione ai redditi percepiti durante l'anno solare precedente, al periodo di soggiorno ed all'importo dell'assegno o della borsa di ricerca. Per tale motivo, talvolta può risultare più conveniente stipulare una polizza assicurativa privata sostitutiva dell'iscrizione al SSN. Anche in questo caso, i costi variano a seconda dell'età del soggetto da assicurare, dello stato di salute, di eventuali patologie e/o malattie pregresse, ecc.

Di seguito si riporta una stima approssimativa delle quote di adesione a prezzo agevolato che gli ospiti internazionali dell'Ateneo possono ottenere stipulando la polizza assicurativa per tramite di [ISU](#) (International Students Union –Verona).

SSN o COMPAGNIA ASSICURATIVA	COSTO INDICATIVO ANNUALE	COPERTURA	DESTINATARI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	€ 149,77	ITALIA	STUDENTI E BORSISTI EXTRA-UE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	€ 387,34	ITALIA	ASSEGNISTI/ DOCENTI EXTRA-UE SENZA REDDITI PRODOTTI ANNO SOLARE PRECEDENTE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	PER IL CALCOLO SI APPLICA UNA ALIQUOTA DEL 7,5% FINO A 20.658,28€ E 4% PER GLI IMPORTI ECCEDENTI 20.658,28€ FINO AL LIMITE DI 51.645,69€	ITALIA	ASSEGNISTI/ DOCENTI EXTRA-UE CON REDDITI PRODOTTI ANNO SOLARE PRECEDENTE
GENERALI	€ 750,00	MONDIALE	CITTADINI EXTRA-UE
VITTORIA	€ 550,00	MONDIALE	CITTADINI EXTRA-UE
INA ASSITALIA	€ 180,00	ITALIA	CITTADINI UE
ALLIANZ	€ 287,00	MONDIALE	CITTADINI UE

Per maggiori informazioni e per ottenere preventivi utili ad individuare la soluzione più conveniente economicamente e qualitativamente, le segreterie di Dipartimento possono contattare l'ISU via e-mail scrivendo all'indirizzo info@isu-services.it (cc: relazioni.internazionali@ateneo.univr.it), come indicato nella [Carta dei Servizi](#) disponibile sul sito web di Ateneo.